

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1022

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1994

---

Norme per favorire l'impiego di biocarburanti di provenienza  
agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende adeguare la legislazione italiana a quelle già in atto in Paesi europei come la Francia e negli Stati Uniti.

Lo sviluppo delle produzioni non *food* è una primaria necessità del mondo agricolo: diversificare per rispondere al problema delle eccedenze senza aggravare quelli del continuo calo della popolazione agricola attiva, del suo inesorabile invecchiamento, della progressiva erosione dei redditi agricoli, tutti fattori di degrado sociale e territoriale.

La disponibilità di terreni messi a riposo, la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, la disponibilità limitata nel lungo periodo delle energie fossili sono ulteriori argomenti a favore dei biocarburanti.

Come lo sono le ampie dimensioni del mercato di sbocco, la facilità di produzione con processi che, pur suscettibili di notevoli miglioramenti, sono ampiamente noti, l'esistenza di materie prime che, finora pensate per scopi alimentari, già possono essere utilizzate oggi a questi fini (zuccheri, amidi, oli).

L'introduzione di colture energetiche nella normale rotazione agraria interessa, alla luce degli indirizzi della nuova politica agricola comunitaria (regolamenti CEE 1765/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, e successive modificazioni), tutti i terreni destinati a seminativi, oltre a quelli già in regime di *set-aside*.

L'impiego di etanolo anidro, in miscela con la benzina è stato regolamentato in sede comunitario con direttiva 85/536/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1985 e in Italia con decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280. Gli Stati membri sono tenuti ad ammettere la miscelazione fino al 5 per cento.

L'etanolo può essere usato direttamente come additivo ossigenato nelle benzine

oppure per produrre ETBE, (Etil-Ter-Butil-Etere), fratello chimico dell'MTBE, additivo altottanico attualmente usato nella produzione di benzine verdi. Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, ne ammette la miscelazione fino al 15 per cento.

L'uso dell'etanolo e dell'ETBE nella riformulazione e ossegenazione delle benzine nelle percentuali ammesse non crea inconvenienti tecnici ai motori e contribuisce al miglioramento della qualità delle emissioni di elementi inquinanti in atmosfera (idrocarburi incombusti, ossidi di carbonio) come ampiamente dimostrato dai programmi statunitensi e brasiliani.

Il biodiesel, metil-estere di oli vegetali (principalmente di girasole e colza), è un valido sostituto del gasolio e, grazie alle sue caratteristiche di assoluta assenza di zolfo e di totale biodegradabilità, rientra sin d'ora nei più restrittivi parametri previsti dalla direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987, sul tenore in zolfo dei gasoli, annullando le emissioni di ossidi di zolfo e riducendo quelle di particolato e ossidi di carbonio in maniera significativa.

Il provvedimento di defiscalizzazione è l'anello mancante per lo sviluppo della filiera agro-energetica.

È opportuno ribadire che la defiscalizzazione dei biocarburanti non è una perdita secca per l'erario in quanto l'avvio di una filiera agro-energetica consente un sostanziale recupero in termini sia finanziari sia sociali e occupazionali, come dimostrano stime fatte dallo stesso Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali e dalla Direzione generale XXI della Commissione delle Comunità europee.

Obiettivi della proposta sono:

a) defiscalizzare, con provvedimento legislativo l'etanolo sia in miscela con benzina che per la produzione di ETBE e il biodiesel;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) limitare la defiscalizzazione ai soli prodotti da materie prime rinnovabili di origine comunitarie che presentano il bilancio più favorevole in termini economici ed energetici;

c) permettere inoltre che anche l'alcol da vino detenuto dall'EIMA sia provvisoriamente utilizzato a questi fini nella entità necessaria a coprire la differenza tra fabbisogno complessivo di etanolo e produzione programmata da materie prime agricole. In questo caso non deve essere prevista la defiscalizzazione, trattandosi di un prodotto già di proprietà dello Stato. Le aste che verranno bandite dall'EIMA regoleranno i quantitativi da immettere sul mercato; i prezzi di aggiudicazione rifletteranno il

valore economico che gli operatori attribuiscono al prodotto;

d) promuovere la nascita di impianti per la produzione di bioetanolo e biodiesel ottenuti da materie prime oggi disponibili. Gli impianti dovranno avere dimensioni industriali per consentire una effettiva crescita del *know-how* su tutte le fasi del processo e un definitivo accertamento degli aspetti qualitativi ed economici;

e) appoggiare la ricerca e la sperimentazione nel campo di nuove varietà e specie specificatamente adatte a questo impiego. Obiettivo dovrebbe essere raggiungere, entro la fine di un triennio, circa 250.000 ettari di coltivazioni alcoligene e 250.000 di colture oleaginose.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi prevista all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i prodotti di seguito elencati ottenuti esclusivamente a partire da materie prime agricole, anche se non prodotte in regime di *set-aside*:

a) esteri di oli vegetali utilizzati puri in sostituzione del gasolio carburante e del gasolio combustibile o in miscela con essi, come da tabella CUNA NC 635 01;

b) alcool etilico, ottenuto a partire da prodotti e sottoprodotti di origine agricola, utilizzato in miscela con le benzine nei limiti del 5 per cento in volume ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo le specifiche del regolamento CEE 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989;

c) derivati dell'alcool etilico di cui alla lettera b) utilizzati in miscela con le benzine nei limiti del 15 per cento in volume, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.

2. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono fissate con decreti emanati congiuntamente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 2.

1. Lo Stato, per lo sviluppo e il mantenimento della filiera agro-energetica, promuoverà:

a) la ricerca e la sperimentazione su specie vegetali presso centri di ricerca

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici e privati in grado di garantirne lo sviluppo in filiera;

b) la nascita di impianti per la produzione di etanolo e biodiesel di dimensioni industriali per consentirne lo sviluppo del *know how* su tutte le fasi del processo;

c) protocolli di accordo per lo sviluppo pluriennale nella filiera tra produttori e trasformatori.

## Art. 3.

1. L'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) è autorizzato a far disidratare e denaturare l'alcool etilico di origine agricola ad esso conferito, al fine di una successiva miscelazione con la benzina o per la produzione di additivi ossigenati.

2. A partire dal 1° gennaio 1995 i conferimenti di alcool all'EIMA potranno essere effettuati unicamente con alcool assoluto, per consentire una diretta miscelazione con la benzina.

## Art. 4.

1. I prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 non sono inoltre soggetti all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonchè al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

